



CONSIGLIO REGIONALE
Il Presidente

DECRETO N. 22

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 luglio 2011 n. 23 *“Riordino delle funzioni in materia di aree produttive”* ed in particolare l’art. 1, comma 7, così come modificato dalla legge regionale n.18/2016, che prevede tra gli organi dell’Azienda regionale per le Aree produttive (ARAP) il Revisore legale, nominato dal Consiglio regionale;

VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali”* ed, in particolare:

- l'art.5, comma 1 bis, come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale *“Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, **oppure** ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.”*,
- l'art. 5 bis, comma 1, ai sensi del quale: *“Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235”*,
- l'art. 5 bis, comma 3, ai sensi del quale *“In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”*,
- l'art. 5 bis, comma 5 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”*;

PRESO ATTO delle dimissioni del Revisore legale dell’ARAP, dott.ssa Francesca Specchio, nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 11 del 18 marzo 2018;

VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Affari Istituzionali ed Europei N. APL/AIE/77 del 9 giugno 2020 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico relativo alla nomina del Revisore legale dell'Azienda regionale per le Aree produttive (ARAP), ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L.R. 23/2011, pubblicato sul BURAT ordinario n. 23 del 17 giugno 2020;

VISTA la nota prot. 78/Segr. del 15 luglio 2020, con la quale il Servizio Affari Istituzionali, a seguito di istruttoria, ha trasmesso le candidature validamente pervenute a seguito dell'Avviso pubblico all'organo competente alla nomina;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della seduta dell'11 giugno 2019, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alla nomina del Revisore legale dell'ARAP, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

PRESO ATTO delle designazioni comunicate al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot.5225 del 1° luglio 2021, con cui è stato individuato, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, quale Revisore legale dell'ARAP il dott. Angelo De Medio;

CONSIDERATO che il dott. Angelo De Medio è iscritto nel Registro dei Revisori legali al n.18324 dal 12 aprile 1995 ed è in possesso del requisito di iscrizione alla Fascia 3 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2011, n. 23 ed ha adeguata competenza ed esperienza per poter svolgere l'incarico di Revisore legale dell'ARAP;

VISTO il Disciplinare inerente il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.lgs. 39/2013, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019;

CONSIDERATO che il designato ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore legale dell'ARAP, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 5340 del 6 luglio 2021 e ha reso le dichiarazioni sulla insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e che le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. n. 5385 del 7 luglio 2021

CONSIDERATO che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale, con nota prot. 5569 del 14 luglio 2021 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alla dichiarazione resa dal soggetto designato;

VISTO l'art. 1 della L.R. n. 23/2011 e, precisamente, i commi:

- 7 ter, secondo cui *"Al Revisore legale dell'ARAP compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di*

competitività economica) convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP";

- 7 quater, secondo cui: *"Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ARAP è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge":*

VISTO lo Statuto dell'ARAP ed in particolare:

- l'art. 13, comma 1, secondo cui il Revisore legale dura in carica tre esercizi;
- l'art. 13, comma 4, secondo cui al revisore legale spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economica – finanziaria di ARAP nonché di attestare la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili redigendo apposita relazione, effettuando la revisione legale, e, più in generale, esercitando le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. Inoltre il Revisore nell'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla gestione economica – finanziaria, esamina con frequenza, almeno trimestralmente, la documentazione relativa alla situazione economica – finanziaria di ARAP;

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in narrativa:

di nominare il dott. Angelo De Medio quale Revisore legale dell'ARAP;

di dare atto che:

- il Revisore legale dura in carica 3 esercizi, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'ARAP, con decorrenza dalla data del presente decreto;
- il compenso ed il rimborso delle spese di viaggio del Revisore legale sono disciplinati dall'art. 1, commi 7 ter e 7 quater della L.R. n. 23/2011;
- il Revisore legale deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ARAP, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
- la dichiarazione di cui al D.Lgs 39/2013, resa ai fini del conferimento dell'incarico, è allegata al presente decreto, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n.36/2019;

di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- al nominato,
- all'ARAP,
- al Presidente della Giunta regionale,
- al revisore dimissionario
- al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica;

di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine

L'Aquila, li 14 luglio 2021

Lorenzo Sospiri